



LEGGE 11 marzo 1981, n. 21 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data

**24 marzo 1981)**

**Riforma del Regolamento del Consiglio Grande e generale.**

**Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata*

*dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 marzo 1981.*

**TITOLO I INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO**

**Art. 1 (Prima seduta della legislatura)**

Nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione dei risultati elettorali deve svolgersi la riunione del Consiglio Grande e Generale, convocata dalla Reggenza con avviso da comunicarsi ai Consiglieri eletti con lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della seduta.

Nella prima seduta della legislatura, la Reggenza:

- 1) comunica l'esito della consultazione elettorale;
- 2) propone al Consiglio, per la necessaria approvazione, la nomina dei Consiglieri componenti la Giunta Permanente delle Elezioni a norma della Legge Elettorale;
- 3) dispone, al termine della seduta, per la successiva convocazione del Consiglio, che deve riunirsi entro 15 giorni.

**Art. 2 (Funzioni di Segreteria)**

Le funzioni di Segreteria del Consiglio Grande e Generale nella

sua prima seduta sono esercitate dal Segretario di Stato per gli Affari Interni in carica, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere piu' anziano nella carica o, in caso di pari anzianità nella carica, dal Consigliere piu' anziano di età.

### **Art. 3 (Formalità di insediamento del Consiglio)**

Nella seduta consiliare, convocata a norma dell'art. 1, punto 3), sono svolti gli atti di seguito elencati:

- 1) la Giunta Permanente delle Elezioni relaziona al Consiglio Grande e Generale circa l'esito delle elezioni e proclama eletti i Consiglieri in base ai risultati delle elezioni;
- 2) i Consiglieri eletti prestano giuramento in Aula secondo la formula letta dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.  
I Consiglieri assenti nella seduta in cui si presta il giuramento debbono farlo all'inizio della prima seduta cui prendono parte e comunque nei termini sanciti dalla vigente Legge Elettorale;
- 3) il Consiglio, con votazione alla quale non possono partecipare gli interessati, procede alla convalida della elezione dei Consiglieri per i quali la convalida stessa sia richiesta dalla Giunta Permanente delle Elezioni nei casi ammessi dalla Legge.  
Il Consigliere la cui elezione è convalidata presta il giuramento subito dopo la convalida;
- 4) il Consiglio nomina, su proposta della Reggenza e con la maggioranza dei 2/3, tre Consiglieri componenti l'Ufficio di Segreteria del Consiglio.

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni fa parte di diritto

dell'Ufficio di Segreteria, coordinandone e dirigendone i lavori, ma senza concorrere alle decisioni dell'Ufficio stesso.

Gli altri membri del Congresso di Stato non possono far parte dell'Ufficio di Segreteria.

#### **Art. 4 (Compiti dell'Ufficio di Segreteria)**

L'Ufficio di Segreteria svolge le seguenti funzioni:

- a) sovrintende alla redazione e alla conservazione dei verbali del Consiglio Grande e Generale ed alla pubblicazione delle leggi e dei provvedimenti del Consiglio, avvalendosi della Cancelleria dell'ufficio di Presidenza;
- b) partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza;
- c) verifica l'amministrazione del fondo autonomo del Bilancio riservato al Consiglio secondo le modalità stabilite in appositi regolamenti interni;
- d) ha facoltà di proporre al Consiglio l'approvazione di proposte di regolamentazione;
- e) verifica il risultato delle votazioni del Consiglio Grande e Generale.

#### **Art. 5 (Sostituzione dei membri dell'Ufficio di Segreteria)**

Nel caso di dimissioni o di sopravvenuta incompatibilità, i componenti dell'Ufficio di Segreteria sono sostituiti con i criteri indicati al punto 4) dell'art. 3.

In caso di assenza di uno dei membri dell'Ufficio di Segreteria per le formalità conseguenti alla seduta consiliare, ovvero in caso di dissenso di cui deve essere data comunicazione in Aula, sono valide le decisioni adottate da almeno due membri

dell'Ufficio.

Durante le sedute del Consiglio il componente dell'Ufficio di Segreteria, eventualmente assente, su proposta della Reggenza e con l'approvazione a maggioranza semplice dei votanti espressa per alzata e seduta, è sostituito da altro Consigliere.

In tal caso il sostituto esercita la sua funzione per la intera seduta e per gli adempimenti conseguenti.

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni per le funzioni allo stesso riservate, in caso di sua assenza, deve essere sostituito da altro Segretario di Stato.

## **TITOLO II CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI**

### **Art. 6 (Criteri di convocazione)**

Il Consiglio Grande e Generale è convocato dalla Reggenza, sentito l'Ufficio di Presidenza di cui alla Legge 13 aprile 1976 n. 12.

### **Art. 7 (Avviso di convocazione)**

Il Consiglio Grande e Generale è convocato con avviso redatto dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, contenente l'indicazione del giorno od i giorni, l'ora della seduta e gli argomenti da trattarsi.

L'avviso è affisso all'albo del Pubblico Palazzo ed è consegnato a mezzo servizio postale per raccomandata, o a mano, ai singoli Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

Della convocazione del Consiglio è data notizia anche con pubblico manifesto, contenente l'ordine del giorno.

In casi di urgenza, sentito l'Ufficio di Presidenza, l'avviso di

convocazione è consegnato ai Consiglieri il giorno precedente a quello della seduta.

L'avviso di convocazione è indirizzato ai Consiglieri al loro domicilio notificato alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni; i Consiglieri non residenti in territorio devono eleggere domicilio nella Repubblica.

#### **Art. 8 (Sessioni)**

Le sedute consiliari possono svolgersi per sessioni proseguendo l'ordine del giorno previsto nell'avviso.

In tal caso l'avviso di convocazione indica i giorni esatti in cui si discute lo stesso ordine del giorno.

Gli argomenti all'ordine del giorno devono essere indicati in modo chiaro e preciso.

#### **Art. 9 (Validità delle sedute)**

Le sedute consiliari sono valide con l'intervento di almeno 30 Consiglieri, compresi i Capitani Reggenti, salvo quanto disposto per la elezione di Capitani Reggenti dalla Legge 24 marzo 1945 n. 15.

La Reggenza dispone, a mezzo appello nominale, la verifica del numero legale all'inizio di ogni seduta ovvero prima della ripresa della seduta in caso di sua interruzione.

Ciascun Consigliere può chiedere, quando sia necessario procedere a votazione, la verifica del numero legale.

In mancanza di numero legale la Reggenza sospende, per il periodo massimo di un'ora, la seduta in attesa che si formi il numero legale. Trascorso tale termine dispone lo scioglimento della

seduta o sessione dichiarandola deserta.

#### **Art. 10 (Registrazione delle presenze)**

L'Ufficio di Segreteria prende nota dei Consiglieri presenti, dei Consiglieri entrati dopo l'inizio o la ripresa dei lavori e dei Consiglieri che si assentano.

Il Consigliere che si assenta deve darne comunicazione alla Segreteria.

#### **Art. 11 (Dimissioni del Consigliere)**

E' data facoltà a ciascun Consigliere di dimettersi dal proprio incarico, con comunicazione scritta e motivata alla Reggenza.

La Reggenza è tenuta ad inserire all'ordine del giorno del Consiglio le dimissioni del Consigliere nella prima seduta utile del Consiglio.

L'accettazione delle dimissioni del Consigliere è sottoposta a votazione del Consiglio a scrutinio segreto. Qualora le dimissioni siano reiterate, il Consiglio le accoglie con semplice presa d'atto.

Quando le dimissioni sono definitive, si procede alla sostituzione del Consigliere dimesso a norma della vigente Legge Elettorale.

E' sostituito con gli stessi criteri e procedure il Consigliere decaduto.

#### **Art. 12 (Decadenza)**

E' dichiarato decaduto dalla carica:

a) il Consigliere che perde i requisiti di eleggibilità o venga a trovarsi nelle condizioni di decadenza a norma della Legge

Elettorale;

b) il Consigliere che per più di sei mesi si assenti dalle sedute, senza avere precedentemente richiesto ed ottenuto dal Consiglio Grande e Generale il congedo.

Il Consiglio, dopo verifica dell'esistenza dei presupposti di legge per l'adozione del provvedimento formulato dall'Ufficio di Segreteria, prende atto della decadenza del Consigliere ed investe contemporaneamente la Giunta delle Elezioni degli adempimenti previsti dalla Legge Elettorale.

#### **Art. 13 (Pubblicità delle sedute)**

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Possono essere trattati, previa decisione dell'Ufficio di Presidenza, in seduta segreta, argomenti concernenti rapporti internazionali, questioni riguardanti il personale diplomatico e consolare, le nomine dei magistrati, i provvedimenti amministrativi di interesse privato.

#### **Art. 14 (Commissioni consiliari straordinarie)**

Fino alla riforma dei poteri del Consiglio Grande e Generale ed in via transitoria, il Consiglio ha facoltà di nominare Commissioni consiliari straordinarie per l'esame di proposte di legge.

La composizione delle Commissioni consiliari straordinarie deve assicurare la presenza delle liste rappresentate in Consiglio e rispecchiare la proposizione dei gruppi.

Con l'atto di nomina il Consiglio fissa la composizione, i compiti ed i poteri della Commissione consiliare, riservandosi

comunque l'approvazione delle proposte di legge.

Le sedute delle Commissioni consiliari straordinarie sono pubbliche nei limiti e con le eccezioni di cui al precedente art.

13.

#### **Art. 15 (Commissioni d'inchiesta)**

Il Consiglio può costituire Commissioni consiliari per disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Le Commissioni d'inchiesta procedono alle indagini con i poteri e i limiti dell'autorità giudiziaria.

La Legge di costituzione ne fissa gli scopi, le modalità ed i tempi di presentazione al Consiglio delle relazioni.

Ciascuna Commissione consiliare di inchiesta è composta con gli stessi criteri previsti all'art. 14 della presente legge.

### **TITOLO III COMPITI DELLA REGGENZA, DEL GOVERNO E DEI CONSIGLIERI**

#### **Art. 16 (Presidenza del Consiglio)**

La presidenza del Consiglio Grande e Generale compete ai Capitani Reggenti, che possono in caso di impedimento esercitarla anche individualmente.

#### **Art. 17 (Compiti della Reggenza)**

Quale presidente dell'assemblea, la Reggenza:

- 1) convoca, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, il Consiglio Grande e Generale almeno una volta al mese;
- 2) apre la seduta del Consiglio, la sospende e la scioglie;
- 3) assicura l'ordinato svolgimento delle sedute;
- 4) fa osservare il regolamento delle sedute consiliari, sentito nei casi dubbi l'Ufficio di Segreteria;

5) concede ai Consiglieri che ne fanno richiesta la facoltà di parlare, toglie agli stessi la parola qualora, nonostante i richiami, pronuncino espressioni sconvenienti ed offensive;

6) proclama i risultati delle votazioni, al cui scrutinio provvede l'Ufficio di Segreteria.

#### **Art. 18 (Comunicazioni)**

All'inizio di ogni seduta o sessione, dopo la lettura del verbale riassuntivo, la Reggenza ed i membri del Congresso di Stato danno le comunicazioni che ritengono opportune e dovute a norma di legge.

I Consiglieri, in sede di comunicazioni, possono presentare o verbalmente o per iscritto interrogazioni, interpellanze o mozioni.

#### **Art. 19 (Interrogazioni e interpellanze)**

L'interrogazione consiste nella domanda tendente ad appurare se un fatto sia vero, se una certa informazione concernente atti di Governo o pervenuta al Governo o ad un Ufficio sia esatta, se il Governo intenda comunicare al Consiglio documenti che occorrono al Consigliere o se il Governo abbia preso o intenda prendere determinati provvedimenti.

L'interpellanza consiste nella domanda volta a conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica o della situazione del Paese.

#### **Art. 20 (Mozioni)**

La mozione ha lo scopo di promuovere nel Consiglio una

discussione su argomenti amministrativi e politici. Sugli argomenti discussi il Consiglio può essere chiamato dal proponente o dai proponenti ad esprimere il proprio parere a mezzo della votazione di un "ordine del giorno" conclusivo. L'ordine del giorno approvato a seguito di una mozione non è atto legislativo, ma strumento di controllo e di indirizzo politico. Esso impegna politicamente il Governo o gli altri organismi eventualmente competenti a porre in atto i provvedimenti approvati con l'ordine del giorno, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dello Stato.

#### **Art. 21 (Presentazione della mozione)**

Una mozione può conseguire alla trasformazione di una interpellanza, se l'interpellante si ritiene insoddisfatto della risposta ricevuta, ovvero può essere presentata direttamente da almeno 3 Consiglieri.

#### **Art. 22 (Trattazione delle interrogazioni, interpellanze e**

mozioni)

La risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze avviene nella seduta successiva alla loro presentazione, a meno che l'interrogante o l'interpellante non richieda risposta scritta, che verrà inviata entro 20 giorni dalla presentazione.

L'interrogante o l'interpellante hanno diritto, in caso di risposta orale alle proprie richieste, ad una breve replica nella quale sono esposti i motivi della insoddisfazione o soddisfazione per la risposta ricevuta.

La trattazione delle singole nozioni viene stabilita con la

revisione di apposito comma all'ordine del giorno, che dovrà essere discusso nel termine massimo di mesi sei.

### **Art. 23 (Svolgimento dell'ordine del giorno)**

Nelle sedute consiliari sono svolti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno della seduta o sessione.

Il Consiglio, su proposta della Reggenza, può deliberare a maggioranza dei due terzi di anticipare o posticipare la discussione di un comma all'ordine del giorno, ovvero di inserire la discussione o votazione di argomenti non previsti qualora si presenti un caso di urgenza.

### **Art. 24 (Iniziativa legislativa e modalità di approvazione della**

legge)

L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Congresso di Stato, da ogni Consigliere, dalle Giunte di Castello a norma della Legge 30 novembre 1979 n. 75, nonché negli altri modi previsti dalla legge.

Chi esercita iniziativa legislativa deve trasmettere all'Ufficio di Presidenza il progetto di legge redatto in articoli, corredato di una relazione illustrativa che ne specifichi gli scopi ed i contenuti.

Le proposte di legge che comportano spesa debbono prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta viene annotata a cura del Cancelliere dell'Ufficio di Presidenza in apposito protocollo.

In via ordinaria, ciascuna proposta di legge:

1) è posta all'ordine del giorno del Consiglio in prima lettura;

2) è rimessa all'esame della Commissione Politico-Consigliare competente, a meno che il progetto non sia stato oggetto di preventivo esame da parte della stessa Commissione Politico-Consigliare su richiesta del proponente;

3) è quindi inserita in seconda lettura all'ordine del giorno per la discussione ed approvazione in una o più sedute.

All'atto della seconda lettura ciascun Consigliere ha facoltà di presentare e far porre in votazione una mozione d'ordine per il non passaggio all'esame degli articoli.

L'approvazione della mozione interrompe l'esame del progetto di legge.

In via eccezionale i progetti di legge possono essere rimessi dopo la prima lettura e su decisione del Consiglio stesso all'esame di una Commissione consiliare straordinaria di cui all'art. 14 che precede, con i compiti previsti al successivo

## 15

### **art. 29, ferma restando comunque l'approvazione finale del**

consiglio in seconda lettura.

In ogni caso ciascuna proposta di legge va inserita dall'Ufficio di Presidenza all'ordine del giorno del Consiglio entro 120 giorni dalla presentazione.

Il Consiglio può discutere ed approvare un disegno di legge anche in occasione della prima lettura, in casi di urgenza riconosciuta dal Consiglio stesso con maggioranza dei due terzi a scrutinio segreto.

## **A29**

### **Art. 25 (Decisioni del Consiglio in prima lettura)**

La proposta di legge, una volta inserita all'ordine del giorno, viene illustrata in prima lettura al Consiglio dal relatore o presentatore del progetto.

Il Consiglio, a conclusione della prima lettura, delibera se la discussione ed approvazione della legge debba seguire la procedura ordinaria o straordinaria indicata all'articolo che precede.

## **15**

## **A29**

### **Art. 26 (Discussione degli articoli ed emendamenti)**

Sulle proposte di legge esaminate in via ordinaria, la Reggenza nel corso della seconda lettura apre la discussione di carattere generale, che si svolge con le modalità previste dall'art. 24.

Il Consiglio sottopone quindi ad approvazione i singoli articoli del testo di legge.

Prima dell'inizio della discussione degli articoli, i Consiglieri possono presentare emendamenti scritti.

Sono ammessi uno o piu' emendamenti da parte di uno o piu' Consiglieri sullo stesso articolo o su parti del medesimo.

I singoli emendamenti vengono votati seguendo la successione dei commi nell'ordine di presentazione, tenuto conto che dovranno essere votati prima gli emendamenti interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. I vari emendamenti possono essere

unificati.

L'approvazione dell'articolo o di parti di esso preclude ogni votazione ulteriore rispettivamente sull'articolo o sulle singole parti.

La votazione dei singoli articoli avviene di norma per palle ovvero in mancanza di obiezioni peralzata e seduta.

I progetti di legge possono essere ritirati dai proponenti in ogni fase del procedimento legislativo.

E' data facoltà ai Consiglieri di avanzare proposte di emendamento anche nel corso della discussione dei singoli articoli, quando ciò si renda necessario per un corretto coordinamento con le proposte di modifica approvate in precedenti articoli.

**15**

**A29**

### **Art. 27 (Votazione complessiva della legge)**

Terminata la votazione di tutti gli articoli, ai singoli Consiglieri é concessa la facoltà di effettuare dichiarazioni di voto.

La proposta di legge nel suo complesso viene quindi posta a votazione a scrutinio segreto e si intende approvata a maggioranza dei votanti, a meno che apposite leggi non richiedano maggioranze qualificate.

**15**

**A29**

### **Art. 28 (Procedimento legislativo in seno alle Commissioni)**

straordinarie)

Nell'ambito delle commissioni consiliari eventualmente costituite a norma dell'art. 14 la direzione del dibattito, la scelta delle modalità di votazione e delle procedure interne sono deliberate dalla stessa Commissione, che nomina nel suo seno il Presidente.

La Commissione si atterrà comunque in quanto applicabili alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il Presidente della Commissione trasmette con suo provvedimento le proposte e le decisioni della Commissione sulle questioni alla medesima demandate e sulle iniziative assunte, nel termine di 10 giorni dalla approvazione del relativo verbale, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale che dispone in merito.

**15**

**A29**

#### **Art. 29 (Compiti delle Commissioni consiliari straordinarie)**

Nel caso di procedura eccezionale previsto all'art. 24, il Consiglio con sua deliberazione discrezionale specifica i compiti della Commissione di cui all'art. 14, che possono essere:

- 1) di approvazione dei singoli articoli, essendo comunque riservata al Consiglio l'approvazione finale della legge;
- 2) di semplice relazione sulla legge.

Il Consiglio nella sua delibera di rinvio alla Commissione consiliare straordinaria di una proposta di legge stabilisce le modalità di approvazione ed i tempi entro i quali la proposta deve essere discussa in Aula.

Il Consigliere presentatore del progetto di legge, o un membro

del Congresso di Stato in caso di iniziativa legislativa del Governo o un delegato della Giunta di Castello proponente la legge, partecipa alle sedute della Commissione in qualità di relatore.

A ciascun Consigliere è data facoltà di presentare alla Commissione emendamenti e proposte nel termine di dieci giorni dall'inizio della discussione nella Commissione stessa.

Su richiesta del Governo o di tre Consiglieri o di un terzo dei componenti la Commissione, la discussione e l'approvazione della proposta di legge è revocata alla Commissione stessa e rinviata al Consiglio Grande e Generale in qualsiasi fase del procedimento legislativo.

**15**

**A28**

### **Art. 30 (Promulgazione e pubblicazione della legge)**

Il testo della legge approvato dal Consiglio Grande e Generale, sentito l'Ufficio di Segreteria, viene:

a) promulgato dalla Reggenza, che appone con il Segretario di Stato per gli Affari Interni la firma in calce a due originali del testo di legge uno dei quali è conservato presso la Cancelleria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale;

b) pubblicato dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, sentiti gli altri componenti dell'Ufficio di Segreteria.

La pubblicazione avviene:

1) con il deposito del secondo originale e delle copie per la

notifica e pubblicazione del testo di legge presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale;

2) con l'affissione del testo stesso all'albo del Palazzo Pubblico, del Tribunale e dei Castelli.

La legge entra in vigore nella forma e nei limiti stabiliti dalla Legge 26 novembre 1914 n. 13.

L'entrata in vigore della legge non può essere inferiore a cinque giorni dalla pubblicazione.

Il testo della legge è inserito a norma della Legge 26 novembre 1914 n. 13 sul Bollettino Ufficiale della Repubblica nella sua piu' prossima pubblicazione.

Il testo della legge riportato sul Bollettino Ufficiale sostituisce il testo pubblicato a norma del secondo comma del presente articolo.

**15**

**A28**

### **Art. 31 (Ratifica dei Decreti reggenziali)**

Il Consiglio, su proposta del Governo, sottopone a ratifica entro tre mesi dalla loro emanazione i decreti emessi dalla Reggenza a norma dell'art. 3 della Legge 8 luglio 1974 n. 59.

I decreti sono promulgati e pubblicati a norma dell'articolo 30 ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione.

La ratifica si esprime di norma con la votazione di ciascun decreto nel suo complesso.

E' facoltà di ciascun Consigliere proporre emendamenti al decreto da ratificare.

Qualora siano apportati emendamenti, il decreto viene approvato nel testo modificato.

Nel caso la ratifica non sia concessa o siano apportati emendamenti, sono annullati gli atti compiuti in forza del decreto non ratificato.

La legge disciplinerà i rapporti sorti in base ai decreti non ratificati o emendati dal Consiglio.

**15**

**A28**

### **Art. 32 (Atti amministrativi del Consiglio)**

Il Consiglio esercita i poteri amministrativi previsti dalla legge.

L'atto amministrativo del Consiglio si esprime con "deliberazione" inserita nei verbali del Consiglio.

Le deliberazioni amministrative del Consiglio acquistano efficacia con la comunicazione delle stesse per raccomandata a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, che può avvenire anche prima della redazione dei verbali.

Le deliberazioni amministrative del Consiglio, per la sola parte relativa all'osservanza delle procedure, sono soggette al controllo preventivo di legittimità a norma della Legge 27 luglio 1979 n. 55, e sono altresì impugnabili in sede giurisdizionale a norma dell'art. 5 della Legge 5 giugno 1923 n. 13.

## **TITOLO IV DELLA DISCUSSIONE**

### **Art. 33 (Argomenti in discussione)**

La discussione e deliberazione del Consiglio può avvenire solo su

materie poste all'ordine del giorno.

La Reggenza, salvo i casi diversi previsti dalla presente legge, pone in discussione gli argomenti nell'ordine in cui sono presentati.

Le Istanze d'Arengo devono essere discusse nel semestre del mandato reggenziale in cui sono presentate.

L'Ufficio di Presidenza non può iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio un oggetto già respinto, prima che siano trascorse tre sedute.

#### **Art. 34 (Modalità di discussione delle proposte)**

La Reggenza per ogni argomento posto all'ordine del giorno:

- 1) introduce la discussione del comma dando lettura dello stesso come iscritto all'ordine del giorno;
- 2) invita i Consiglieri che intendono prendere la parola sull'argomento ad iscriversi prima dell'inizio della discussione presso l'Ufficio di Segreteria, che ne prende nota;
- 3) invita il Consigliere relatore o presentatore a svolgere la relazione sull'argomento trattato;
- 4) concede la facoltà di intervenire ai Consiglieri che si sono iscritti a parlare, i quali possono rinunciare a tale facoltà, ovvero la perdono qualora siano assenti dall'Aula al momento in cui viene loro concessa la parola;
- 5) concede successivamente la parola al relatore per l'intervento di replica;
- 6) concede agli iscritti la facoltà di un secondo breve intervento di precisazione su particolari punti di dissenso o su

cui è richiesto un chiarimento;

7) invita infine il relatore a svolgere la conclusione del dibattito.

I Consiglieri che nel corso del dibattito sono chiamati in causa per fatto personale possono chiedere di parlare in qualunque fase della discussione.

Nella discussione dei singoli articoli di una proposta di legge, i Consiglieri possono intervenire sia sui testi proposti, sia sugli emendamenti.

#### **Art. 35 (Argomento in discussione)**

Il Consigliere che ha la parola deve svolgere interventi attenendosi all'argomento in discussione.

#### **Art. 36 (Discriminante)**

i Consiglieri non possono essere perseguiti nè tratti in giudizio per qualunque opinione, apprezzamento ed affermazione fatta in seno al Consiglio e per qualunque voto dato nell'esercizio delle loro funzioni.

#### **Art. 37 (Orientamenti ed impegni del Consiglio)**

In sede di comunicazioni ovvero su argomenti posti in discussione, ciascun Consigliere può chiedere attraverso la formulazione di apposito ordine del giorno che il Consiglio esprima il proprio orientamento e gli impegni assunti in ordine al problema sollevato, sempre che non sia proponibile la discussione con altro istituto previsto dal presente regolamento. E' in facoltà della Reggenza, consultata se lo ritiene opportuno l'assemblea e tenuto conto della natura e dell'urgenza

del'argomento, porre ai voti l'ordine del giorno o seduta stante o nella seduta successiva.

L'approvazione di un ordine del giorno, parimenti all'approvazione delle Istanze d'Arengo, produce gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 20.

### **Art. 38 (Discorsi dei Consiglieri)**

Chi svolge interventi in Consiglio non può trattare di argomenti che non siano all'ordine del giorno, nè leggere discorsi di Consiglieri assenti, o parlare in nome loro.

L'oratore rivolge il discorso alla Reggenza ed all'assemblea; non può essere interrotto quando parla, salva la facoltà della Reggenza per richiami al Regolamento.

Il Consigliere può depositare alla Segreteria il testo scritto del proprio intervento e chiederne la integrale verbalizzazione.

### **Art. 39 (Conclusione del dibattito)**

Al termine della discussione, la Reggenza, se necessario, sottopone ai voti l'oggetto trattato indicando chiaramente i termini della votazione, e quindi passa agli altri argomenti all'ordine del giorno.

Durante la votazione nessun Consigliere può interloquire.

## **TITOLO V DELLA VOTAZIONE**

### **Art. 40 (Modalità di votazione)**

Il Consiglio adotta le proprie decisioni, di massima, con voto segreto.

Il voto segreto si esprime nei casi e nei modi di seguito indicati:

1) per palle: è il metodo normale di votazione che si adotta per ogni provvedimento quando dalla legge o dal regolamento non sono previsti modi diversi di votazione, ovvero quando si verificano dissensi sul metodo di votazione.

Con questo metodo di votazione il Consigliere introduce in apposita urna una pallina bianca o nera a seconda se intenda o meno approvare la proposta;

2) per scheda: la Reggenza adotta tale metodo in ogni caso di nomine demandate al Consiglio.

I Consiglieri in questa ipotesi scrivono, su apposita scheda preordinata dalla Reggenza, il nominativo votato, in maniera chiara ed intelligibile.

Il voto palese si esprime nei casi e nei modi qui di seguito indicati:

a) per alzata e seduta: la Reggenza ricorre a tale metodo di votazione su questioni che non danno luogo a dissensi ed in mancanza di richiesta contraria da parte dei Consiglieri.

La Reggenza richiede ai Consiglieri di esprimere l'approvazione o alzandosi in piedi, ovvero con alzata di mano, proclama il risultato dopo il conteggio dei voti dei Consiglieri che approvano o disapprovano la proposta, con la dichiarazione se la proposta è approvata o respinta a maggioranza o all'unanimità;

b) per appello nominale: la Reggenza adotta questo metodo di votazione sono nei casi espressamente previsti dalla legge e nel caso di approvazione del programma di Governo.

In tali ipotesi l'Ufficio di Segreteria, su richiesta della

Reggenza, invita i singoli Consiglieri presenti ad esprimersi sulla proposta in votazione.

Il Consigliere può esprimersi con l'approvazione, disapprovazione o astensione.

I modi di votazione indicati nel presente articolo possono essere sostituiti con meccanismi elettronici.

#### **Art. 41 (Risultato della votazione)**

Al termine della votazione, l'Ufficio di Segreteria verifica il risultato conteggiando il numero dei Consiglieri presenti, dei Consiglieri votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e del numero degli astenuti o schede bianche o nulle.

Il risultato della votazione viene verbalizzato dall'Ufficio di Segreteria in apposito modulo, sottoscritto dai membri dell'Ufficio stesso e proclamato dalla Reggenza.

Gli astenuti non sono computati nel numero dei votanti.

Le schede non compilate o nulle sono considerate voti contrari alla proposta.

#### **Art. 42 (Dovere di astensione)**

I Consiglieri che hanno interesse personale e diretto su un argomento posto ai voti hanno il dovere di astenersi dalla votazione e dalla discussione.

#### **Art. 43 (Votazioni plurime)**

Quando su una stessa proposta si delibera o uno stesso articolo di legge sono richieste più votazioni, debbono votare di norma sempre gli stessi Consiglieri, salva comunque la facoltà di astenersi o assentarsi.

#### **Art. 44 (Approvazione della proposta)**

Ogni proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti, fatta eccezione per i casi in cui la legge prevede maggioranze qualificate.

Del Bilancio preventivo dello Stato con le modalità stabilite dall'art. 26 sono sottoposti a votazione nell'ordine: gli emendamenti sui singoli capitoli, la parte entrate, la parte uscite, i singoli articoli della legge di Bilancio, la legge di Bilancio nel suo complesso.

#### **Art. 45 (Parità di voti)**

A parità di voti il Consiglio non delibera, ma l'Ufficio di Presidenza rimette la votazione sull'oggetto ad altra seduta anche immediatamente successiva.

#### **Art. 46 (Errori materiali)**

L'Ufficio di Segreteria cura che le decisioni votate dal Consiglio e già oggetto di pubblicazione o comunicazione siano rispondenti ai testi riportati nel verbale del Consiglio.

In caso di difformità, l'Ufficio di Segreteria propone la emanazione di Decreto reggenziale contenente la correzione degli errori materiali.

### **TITOLO VI DEI VERBALI**

#### **Art. 47 (Verbali del Consiglio)**

Delle sedute del Consiglio, l'Ufficio di Segreteria sovrintende alla redazione:

a) della raccolta delle decisioni adottate (verbale riassuntivo);

b) del verbale completo della seduta (verbale integrale).

#### **Art. 48 (verbale riassuntivo)**

La raccolta delle deliberazioni contiene nell'ordine tutte le decisioni aventi carattere esecutivo ed il testo dei provvedimenti di legge.

Di tale raccolta l'Ufficio di Segreteria dà lettura all'inizio di una seduta consiliare successiva a quella cui il verbale si riferisce; al termine ogni Consigliere potrà domandare la parola per osservazioni e rettifiche.

Il verbale viene sottoscritto in calce dall'Ufficio di Segreteria e dai Capitani Reggenti.

#### **Art. 49 (Verbale integrale)**

Il verbale integrale che contiene ogni fase del Consiglio viene collocato dopo la sua redazione in apposita sala adiacente l'Aula consiliare e può essere consultato dai Consiglieri nel corso della seduta consiliare.

La Reggenza, all'inizio di ogni seduta, rende noto quali verbali sono consultabili.

Al termine della seduta chiede se vi sono osservazioni e rettifiche al verbale integrale.

Il verbale integrale è redatto su fogli numerati e bollati e viene sottoscritto in calce dall'Ufficio di Segreteria e dai Capitani Reggenti.

#### **Art. 50 (Consultazione ed estratti)**

Delle deliberazioni adottate in seduta segreta si darà lettura nel corso di una seduta segreta.

Ogni Consigliere ha diritto di far risultare a verbale il suo voto ed i motivi dello stesso.

Ciascun Consigliere può consultare il libro dei verbali delle sedute consiliari presso l'Ufficio di Segreteria chiedere estratti dei verbali stessi, fatta eccezione per le deliberazioni riservate.

#### **Art. 51 (Libro dei verbali)**

I verbali sono redatti su fogli appositi, ciascuno munito di timbro della Segreteria Interni e firma del Cancelliere dell'Ufficio di Presidenza o suo sostituto, numerati progressivamente e raccolti in volumi.

La sottoscrizione dell'Ufficio di Segreteria e dei Capitani Reggenti è posta solo in calce al verbale di ciascuna seduta.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 52 (Abrogazione e disposizioni transitorie)**

E' abrogato il regolamento consiliare del 7 luglio 1949 n. 41.

Le Commissioni consiliari straordinarie, già nominate ed operanti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, restano confermate e sono assoggettate alle disposizioni del presente regolamento.

Il Consiglio procederà alla costituzione dell'Ufficio di Segreteria nella prima seduta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 53 (Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 17 marzo 1981/1680 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI Gian Carlo Berardi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva